

COMUNE DI PARRE

STATUTO

Modificato con deliberazione di C.C. n. 23 in data 17.09.1999.

Titolo I Elementi costitutivi

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Parre, ente locale autonomo, rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attivita', alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 2

Sede

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Parre.

Art. 3

Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

Art. 4

Albo pretorio

1. All'interno del palazzo comunale viene individuato apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilita', l'integralita' e la facilita' di lettura.
3. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1^a comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5

Finalita' e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attivita' amministrativa.

Art. 6

Tutela della salute

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrita' e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternita' e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con un costo proporzionale alle singole possibilità, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

3. Garantisce la partecipazione degli handicappati all'attività sociale, eliminando le barriere architettoniche, intervenendo con l'assistenza sociale e/o economica.

Art. 7

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività'.

Art. 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Prevede piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 9

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico.

3. Per il raggiungimento di tali finalità' il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 8.6.1990 n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà' altresì' prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità' per particolari finalità' di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 10

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività' commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità' e produttività' del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività' e ne favorisce l'associazionismo.

3. Sviluppa le attività' turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

Art. 11

Diritto allo studio

1. Il comune si adopera affinché tutti i propri cittadini indistintamente possano accedere ai vari livelli di istruzione.
2. Adotterà modi e forme d'incentivazione che consentano, soprattutto ai meno abbienti, di frequentare istituti scolastici che permettano di conseguire diplomi o lauree nelle diverse discipline.

Titolo II Gli organi elettivi

Art. 12

Organi elettivi del comune

1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio Comunale e il Sindaco.

Capo I Il consiglio Comunale

Art. 13

Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 14

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 15

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei consiglieri comunali. Il Consiglio comunale deve essere riunito entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta Comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

5. Gli adempimenti previsti al 4^a comma in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco sono adempiuti dal vice sindaco.

Art. 16

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale puo' istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e della pari opportunità fra i sessi, ove possibile.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Il Consiglio Comunale puo'. altresì, istituire le commissioni assessorili con la partecipazione dei membri esterni al Consiglio stesso.

Art. 17

Commissioni comunali

1. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del cons. comunale, e' effettuata dallo stesso consiglio, con le modalita' previste dal regolamento.
2. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista dal precedente comma, e' effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle designazioni richieste dalla Giunta ai capigruppo ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati.
3. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetti direttamente all'Amministrazione Comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta, dopo aver sentito i capigruppo, fra persone in possesso dei requisiti di compatibilita', idoneita' e competenza all'espletamento dell'incarico.
4. Per le commissioni del commercio fisso, del commercio su aree pubbliche e per i pubblici esercizi, la presidenza, il numero dei membri ed i criteri per la scelta di essi ed il funzionamento delle commissioni stesse, saranno stabiliti da un apposito regolamento.
5. In ogni commissione 1/5 dei componenti dovrà essere dell'altro sesso e 1/5 dei componenti dovrà appartenere alle minoranze.

Art. 18

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunita' alla quale costantemente rispondono.
2. Ciascun Consigliere Comunale e' tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 19

Funzioni

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.
2. Hanno diritto di presentare interpellanze, mozioni ed interrogazioni secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento.
3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attivita' dell'Ente.
4. I capigruppo consiliari, cosi' come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, effettuate dallo stesso quando il Consiglio non provvede.
5. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonche' dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso. Il regolamento prevedera' il rilascio di copie e fotocopie di atti e disegni ai capigruppo.
6. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che le reputino opportuno.
7. Il Consigliere che per motivi personali, di parente, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve astenersi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiando che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali puo' considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

Art. 20

Abrogato

Art. 21

Decadenza

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilita' o delle incapacita' contemplate dalla legge;
 - b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive.
2. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale e puo' essere pronunciata d'ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilita' o di ineleggibilita'.

Art. 22

Dimissioni

1. Le dimissioni sono presentate al Consiglio Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 23

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 24

Funzionamento

1. Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone" il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione del consiglio sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario comunale.

Capo II La Giunta Comunale

Art. 25

La Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 26

Nomina e prerogative

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco nei modi e nei termini fissati dalla legge e dal regolamento. Al fine di assicurare le pari opportunità fra i sessi, un membro della Giunta dovrà essere preferibilmente di sesso diverso dall'altro.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 27

Composizione

1. La Giunta e' composta dal Sindaco e da n. 4 assessori. Gli assessori possono essere scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilit  ed eleggibilit  alla carica di consigliere comunale.

Art. 28

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta e' presieduta dal vicesindaco.

3. La Giunta e' validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

5. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal segretario comunale.

6. Le modalit  di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 29

Attribuzioni

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalit , nonch  di tutti gli atti che per loro natura non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta , in particolare nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al segretario;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attivit  di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora a propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

g) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni nei casi in cui non comprendano beni immobili;

l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto ed approva transazioni che non impegnino pi  esercizi finanziari e non abbiano per oggetto beni immobili;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui e' rimesso l'accertamento della regolarit  del procedimento;

- n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attivita' e sull'attuazione dei programmi.
- 4) La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore dei conti.

Capo III Il Sindaco

Art. 30

Competenze

1. Il Sindaco e' il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attivita' degli Assessorie delle strutture gestionali-esecutive.

Art. 31

Elezione e durata in carica

1. La legge disciplina le modalita' per l'elezione, i casi di incompatibilita' e di ineleggibilita' all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 32

Attribuzioni

1. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quali amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla legge.

Art. 33

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente e puo' stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o come convenuto;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attivita' politico-amministrativa del comune;
- c) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- d) coordina e stimola l'attivita' della Giunta e dei singoli assessori;
- e) concorda con la Giunta le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;
- f) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il quale dovrà tener conto delle pari opportunità fra i sessi.
- g) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manchi nel Comune una figura "direttiva", ausiliaria del segretario rogante;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi, per la data fissata dalla Giunta Comunale;
- i) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, sentita la delegazione trattante,
- l) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
- n) coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche, sentita la Giunta e le organizzazioni di categoria;
- o) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al segretario comunale o ai dirigenti;
- p) sovrintende il corpo di polizia municipale, limitatamente ai compiti strettamente collegati alla polizia giudiziaria;
- q) ha la facoltà di delegare agli assessori, al segretario comunale o ai dirigenti, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
- r) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
- s) fa pervenire all'ufficio di segreteria l'atto di dimissioni perchè vengano presentate al Consiglio Comunale;
- t) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
- u) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;
- v) adotta ordinanze ordinarie;
- z) presiede le gare d'appalto.

Art. 34

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove tramite il segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attivita' del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- d) puo' disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti esercita nei confronti delle istituzioni;
- f) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno e dispone la convocazione del Consiglio Comunale.

Art. 35

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina del regolamento;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- c) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;
- d) delega normalmente particolari, specifiche attribuzioni che attengono a materie definite omogenee ai singoli Assessori e/o ai Consiglieri Comunali;
- e) riceve le interrogazioni, interpellanze e mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 36

Vicesindaco

1. Il vicesindaco e' l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianita', dato dall'eta'.
3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo III
Gli organi burocratici
Capo I
Il segretario comunale

Art. 37

Funzioni

1. L'attivita' gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, e' affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni e' l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attivita' di sua competenza con potesta' d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilita' di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalita' e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

Art. 38

Attribuzioni gestionali

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuite dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazione, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
 - c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
 - d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - e) presidenza delle commissioni di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissata dalla normativa regolamentare dell'ente;
 - f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
 - h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge e per regolamento;
 - l) rogazione dei contratti del comune.

Art. 39

Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 40

Attribuzioni di sovrintendenza- direzione-coordinamento.

1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 41

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, curandone la verbalizzazione.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Capo II Uffici e servizi

Art. 42

Gli uffici comunali

1. L'organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzionale, per modularsi sulla attività che concretamente deve essere svolta.
2. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e degli obiettivi che debbono essere conseguiti.
3. L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni; integrata, per evitare la frattura fra i diversi settori operativi.
4. L'amministrazione per atti deve essere residuale e deve improntare solo quei servizi che non possono essere organizzati per progetti e per obiettivi.
5. Nel caso in cui la Regione o lo Stato si "avvalgano" degli uffici e del personale comunale per l'esercizio di funzioni amministrative, esclusi i servizi indicati all'art. 10 della legge 8.6.90 n. 142, deve essere determinato il costo del servizio, che deve essere integralmente a carico della Regione e dello Stato.
6. Il regolamento disciplina la struttura organizzativa degli uffici.

Art. 43

Il personale

1. Il personale del Comune, in base ai principi e criteri desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione, è organizzato per qualifiche funzionali, al cui interno si individuano aree e profili professionali.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.
3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta Comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
4. Il regolamento disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi, il trattamento economico e la durata degli incarichi.

Art. 44

Servizi pubblici locali

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
5. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società per azioni.

Art. 45

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciale sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni, approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base di criteri approvati dal Consiglio Comunale, il quale dovrà tener conto della pari opportunità fra i sessi.

Art. 46

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1^a comma determina altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto professionale.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 47

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco, sulla base dei criteri approvati dal Cons. Comunale, il quale dovrà tener conto della pari opportunità fra i sessi.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 48

Il Presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 49

Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
3. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 50

Società a prevalente capitale pubblico

1. Negli Statuti delle società per azioni a prevalente capitale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 51

Gestione associate dei servizi e delle funzioni

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 52

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal sindaco, sulla base dei criteri fissati dal Cons. Comunale tenuto conto della pari opportunità fra i sessi.

Titolo IV Controllo interno

Art. 53

Principi e criteri.

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 54

Revisione economica finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati il revisore dei conti secondo le modalita' indicate dalla legge.

Art. 55

Funzioni e responsabilita' del revisore

1. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facolta' di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta Comunale, se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.

2. Al revisore e' demandata inoltre la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria delle gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione e' formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttivita' ed economicita' di gestione.

3. Il revisore risponde della verita' delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 C.C.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco e al segretario eventuali, accertate irregolarita' nella gestione dell'ente.

4. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilita' e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art. 2399 e segg. C.C.

Art. 56

Controllo di gestione

1. L'amministrazione comunale di Parre si pone l'obiettivo di una verifica di efficienza, efficacia ed economicita' della gestione attraverso forme di controllo interno che saranno definite nel regolamento di contabilita'.

Art. 57

Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potesta' impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

Art. 58

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformita' alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 59

1. Sono demaniali quei beni di proprieta' del comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del codice civile.

2. La demanialita' si estende anche sulle relative pertinenze e servitu' eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, il mercato e il cimitero.

4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

Art. 60

Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilita' pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilita' puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 61

Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria e' responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, delle conservazioni dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

Titolo V

Organizzazione territoriale e forme associative

Art. 62

Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attivita' al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri comuni che con la Provincia e la Regione e la Comunita' Montana.

Art. 63

La Comunita' Montana

1. Il Consiglio Comunale puo' delegare alla Comunita' Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega e' adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

Art. 64

Convenzioni

1. Il comune per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri comuni o con la Provincia.
2. La convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, e' adottata per la gestione di quei servi che per la loro natura non richiedono la creazione di piu' complesse figure di cooperazione.
3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 65

Il consorzio

1. Il consorzio e' istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di piu' soggetti locali.

2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e statutarie previste per le aziende speciali.
3. La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello Statuto e di una convenzione nonche', attraverso la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione.

Art. 66

Unione di comuni

1. Il comune per l'esercizio di una pluralita' di funzioni o di servizi si costituisce in unione mediante l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dell'atto costitutivo e del regolamento dell'unione.
2. Le forme di partecipazione dei comuni, gli organi ed i servizi da unificare nonche' i rapporti finanziari sono disciplinati da apposito regolamento dell'unione.

Art. 67

Accordi di programma

1. Il comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.
2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

Art. 68

Partecipazione popolare

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialita' e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione puo' attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 69

Procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facolta' di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento e' disciplinato dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 70

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Il comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dar notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalita' con cui si puo' avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione puo' provvedere a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a)b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicita' di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Art. 71

Consultazione

1. Il comune favorisce la piu' ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici, sui programmi che ne determinano l'attuazione sia attraverso appositi referendum, sia per il tramite degli organismi partecipativi, nonche' mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.
3. A tal fine, il Consiglio, le commissini consiliari e la Giunta dispongono audizione delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio che possono contribuire con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza alla ricerca delle soluzioni piu' appropriate per profili della politica comunale nei quali i soggetti interpellati rivestano una particolare qualificazione e rappresentativita'.
3. Gli organi comunali dispongono inoltre forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza.

Art. 72

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attivita' dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal segretario.
3. Le modalita' dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma di comunicazione della risposta, nonche' adeguate misure di pubblicita' dell'istanza.

Art. 73

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessita'.
2. Il regolamento sulla partecipazione determinera' la procedura, i tempi, le forme di pubblicita' della petizione.
3. La petizione e' esaminata dall'organo competente entro 90 giorni dalla presentazione.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui e' garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 74

Proposte

1. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, nonche' dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponimenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse e al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa.

Art. 75

Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei comitati o del Enti esponenziali operanti sul proprio territorio a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui ai precedenti comuni, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 76

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:

a) tributi locali;

b) atti di bilancio;

c) norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente;

d) per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo;

e) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revocche e decadenze;

f) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;

g) revisione dello statuto.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o da 1/10 della popolazione.

4. Presso il Consiglio Comunale agirà una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente 2° comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro 60 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.

6. Il consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.

7. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito regolamento che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 77

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 78

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati e' garantita la liberta' di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunale, secondo le modalita' definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

Titolo VI Funzione normativa

Art. 79

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutivita', sono sottoposti a forme di pubblicita' che ne consentano l'effettiva conoscibilita'.

Art. 80

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potesta' regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Lo schema di regolamento elaborato dalla Giunta Comunale sara' consegnato ai capigruppo almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio Comunale.
5. Nella formazione di regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformita' delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonche' per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione e' divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicita' che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 81

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1^a devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicita' che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

3. Il Sindaco emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2^a dell'art. 38 della legge 8.6.90 n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente terzo comma.

Art. 82

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro 1 anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.